

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Modifica del 16 settembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 gennaio 1961¹ sull'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Art. 85^{bis} cpv. 1

Concerne unicamente il testo tedesco.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

16 settembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

0756

¹ RS 831.201